


N.R.G.E. 18/2001

ORDINANZA

CRON. 238**IL CASO.it**

TRIBUNALE DI LATINA

SEZIONE DISTACCATA DI GAETA

IL GIUDICE DELL'ESECUZIONE

DOTT.SSA MARIA TERESA ONORATO

esaminati gli atti e vista la documentazione di causa;

decidendo dell'istanza di estinzione della procedura esecutiva a mente dell'art. 567 IV comma c.p.c. nel testo risultante dall'art. 1 della legge 3.08.1998, n. 302, presentata da A. L. in data 11 aprile 2008, con la quale si lamenta l'omessa produzione dei certificati delle trascrizioni a favore degli esecutati e del loro dante causa, A. E., ribadita a verbale d'udienza del 11 dicembre 2009, con l'adesione degli intervenuti giusta comparsa del 13 novembre 2009;

considerato che l'esecutata, con l'adesione degli ulteriori, intervenuti, ha lamentato la perdurante impossibilità di verificare, prima dell'ordinanza di vendita, l'effettiva appartenenza dei beni pignorati ai primi, nonché l'incompletezza della documentazione depositata ex art. 567 c.p.c. per non essere l'indagine di ispezione ipocatastale tuttora estesa sino al primo atto di acquisto anteriore al ventennio che precede la trascrizione del pignoramento, all'uopo essendo insufficiente la denuncia di successione di A. E. in favore di A. E. (trascritta alla Conservatoria dei RR.II. di Latina il giorno 11 giugno 1976, n.r.p. , n.r.g.), avente sola efficacia fiscale ed essendo diversamente inidonea a dimostrare la proprietà;

omessa la contestazione circa la tempestività o meno del deposito dal momento che, a prescindere dall'opportunità della sua presenza materiale nel fascicolo, per la consultazione degli esecutati, il timbro con firma in

calce dell'addetto alla Cancelleria è fidefaciente della ritualità e tempestività dell'adempimento;

IL CASO.it

occorrendo, tuttavia, vagliare la sua completezza;

ribadito, infatti, il principio per il quale l'ipotesi di allegazione incompleta è equiparabile all'omissione *tout court* della stessa, nonché quello per il quale l'indagine d'ispezione ipocatastale deve estendersi al primo atto di acquisto anteriore al ventennio che precede la trascrizione del pignoramento immobiliare (Trib. Napoli, 16.10.2002), al fine della compiuta individuazione dell'effettivo titolare del bene da espropriare, grazie al combinato operare delle regole in materia di usucapione e del principio della continuità nelle trascrizioni;

richiamata l'ordinanza del 13 marzo 2009 con la quale il Giudice, stante la novellazione, ha assegnato al creditore ulteriore termine per il deposito documentale, ritenendo la documentazione finora depositata incompleta per le ragioni dette;

rilevato che tuttora non è stato depositato il certificato delle trascrizioni a favore di tutti gli esecutati, né l'atto di acquisto in capo al loro dante causa, all'uopo apparendo insufficiente la denuncia di successione in favore di A. E. da A. E., così come quella in favore della coniuge e dei figli *pro quota* da A. E. (documento, per altro, già presente in atti fin dal deposito successivo all'istanza di vendita);

considerato, per di più, che la riscontrata incertezza è avvalorata dalle risultanze dell'UTE, ove è riferito un non meglio precisato atto per notar M. di divisione del 1967;

considerato che la perentorietà del termine assegnato giudizialmente non consenta ulteriore sua proroga

P.T.M.

IL CASO.it

sentite le parti, attesa la non concedibilità di ulteriore termine per l'integrazione documentale, dichiara l'inefficacia del pignoramento relativamente all'immobile appreso per il quale non è stata depositata la

prescritta documentazione e, stante il difetto di ulteriori immobili pignorati, dichiara l'inefficacia del pignoramento, disponendo la cancellazione della sua trascrizione.

IL CASO.it

Così deciso in Gaeta il 20 gennaio 2010

Il Giudice

dott.ssa Maria Teresa Onorato

Maria Teresa Onorato

[Signature]
TRIBUNALE DI LATINA
SEZIONE CIVILE
GAETA

[Signature]

[Signature]

1 FEB. 2010